

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2738-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO Calogero)

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro della giustizia**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**e col Ministro delle attività produttive**

(V. Stampato Camera n. 4266)

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 febbraio 2004*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegni di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Il 25 maggio 1999 gli Stati membri dell'Unione europea avevano proceduto alla firma del Protocollo che introduce la modifica dell'articolo 20 della Convenzione. Il testo originario dell'articolo, infatti, prevedeva che la Convenzione sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999 qualora gli Stati firmatari non avessero posto misure per la sua proroga. Nella nuova formulazione proposta dal Protocollo di modifica l'articolo 20 recita: «La presente convenzione è stipulata per un periodo di cinque anni. Essa viene di volta in volta prorogata di altri cinque anni, a meno che uno Stato contraente entro sei mesi dalla scadenza del periodo corrispondente non sollevi per iscritto obiezioni presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea».

La Convenzione trae la sua origine dall'articolo 293 della versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità europea che impegnava esplicitamente gli Stati membri a garantire l'eliminazione della doppia imposizione. Il rinnovo automatico della Convenzione, oltre ad essere condiviso dagli Stati contraenti, lo è anche da parte del settore privato che considera la Convenzione un utile strumento per favorire la libera circolazione dei capitali nel territorio comunitario.

Passando ad illustrare il contenuto del Protocollo oggetto del disegno di legge, è da rilevare che esso è composto da quattro articoli.

L'articolo 1 contiene la nuova formulazione dell'articolo 20. L'articolo 2 precisa che il Protocollo, venendo ad incidere sul funzionamento concreto della Convenzione, necessita della ratifica da parte degli Stati firmatari. Ogni strumento di ratifica sarà depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che a sua volta provvederà a notificarlo agli altri Stati. L'articolo 3, paragrafo 1, riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. I paragrafi 2 e 3 dispongono che, una volta entrato in vigore, il Protocollo sortirà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il fine ultimo dell'atto è di evitare che venga arrecato pregiudizio ai soggetti che ritengano di essere stati oggetto di doppia imposizione, poiché l'articolo 1 della Convenzione prevede che la vertenza sia sottoposta ad arbitrato entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta doppia imposizione. L'articolo 4 contiene, infine, norme procedurali di rito sul deposito del Protocollo e sulla certificazione agli Stati firmatari da parte del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

SODANO Calogero, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

2 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

24 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



